



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **14** del **01 febbraio 2014**

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia sede di Lecce Soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. c/Comune di Castellaneta - Motivi aggiunti. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che

- in data 03/04/2013, prot. gen. 7540, è stato notificato a questo Ente ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce da parte della soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Sartorio, per l'annullamento della nota prot. n. 3001 del 07/02/2013 della IV^ Area Servizio Urbanistico di questo Ente e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, per quanto possa occorrere la nota del Comando P.M. in data 26/01/2013 prot. 138/P.M.;
- in data 08/05/2013, prot. gen. n. 10410, sono stati notificati motivi aggiunti al ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce R.G. 548/2013, da parte della medesima soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., per l'annullamento della nota prot. n. 9089 del 19/04/2013 della IV^ Area Servizio Urbanistico di questo Ente e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, per quanto possa occorrere la nota del Comando P.M. in data 26/01/2013 prot. 138/P.M..
- il T.A.R. Puglia – sede di Lecce, con ordinanza cautelare n. 282/2013 in data 14/06/2013 respingeva il ricorso con compensazione delle spese tra le parti.
- successivamente, in data 14/01/2014 – prot. n. 970 - sono stati notificati ulteriori motivi aggiunti al ricorso in oggetto, per l'annullamento della nota prot. n. 26328 del 31/10/2013 della IV^ Area Servizio Urbanistico di questo Ente e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale.

RAVVISATA la necessità di costituirsi nel giudizio avanti al T.A.R. Puglia – sede di Lecce per la difesa delle ragioni di questo Ente, tutte esplicitate negli atti del Funzionario responsabile e del locale Comando di Polizia Municipale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con atto notificato in data 03/04/2013, prot. gen. 7540, dalla soc. Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Sartorio, per l'annullamento della nota prot. n. 3001 del 07/02/2013 della IV^ Area Servizio Urbanistico di questo Ente e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, per quanto possa occorrere la nota del Comando P.M in data 26/01/2013 prot. 138/P.M. e con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data in data 14/01/2014 – prot. n. 970 a questo Ente;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


